

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CLIX**

n. **1**

## RELAZIONE

### SULL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LA LORO FORNITURA

(Anno 2017)

*(Articolo 55-novies, comma 2, lettera f), del codice di cui  
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

*Presentata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza  
del Consiglio dei ministri*

**(BOSCHI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 22 maggio 2018*


---

PAGINA BIANCA



*La Sottosegretaria di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0001647 P-4.20.20  
del 22/05/2018



*Gentile Presidente,*

Si trasmettono le relazioni annuali al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri, inerenti l'applicazione della Direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, ai sensi dell'art. 55 novies, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante il "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna" come introdotto dall'art.1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.196, relative all'anno 2017.

*I migliori saluti*

Maria Elena Boschi

-----  
On.le Roberto FICO  
Presidente della Camera dei  
Deputati  
ROMA



PAGINA BIANCA

MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

## INDICE

### Premessa

1. **Attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l'accesso a beni e servizi e loro fornitura**
  - 1.1. **La direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004**
  - 1.2. **Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196 e successive modifiche**
  
2. **Attività svolte dall'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, per promuovere il principio di parità di accesso a beni e servizi e loro fornitura**
  - 2.1. **Ricognizione e analisi dei settori ad alto rischio di discriminazione nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura**
  - 2.2. **Interlocuzione con i soggetti pubblici e con gli operatori di settore maggiormente interessati alla applicazione della direttiva 2004/113/CE**
  - 2.3. **Assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi mediante studio del caso e predisposizione di parere**
  - 2.4. **Individuazione di aree di indagine e interesse connesse con la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura**





MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

## Premessa

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'articolo 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196 recante attuazione della direttiva 2004/113/CE.

L'articolo 55-novies dispone che: “i compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità” (comma 1) specificando, tra i compiti attribuiti all'Ufficio, anche quello di redigere “una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela”, oltreché “una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta” (comma 2, lettera f).

Con la presente Relazione si riferisce in merito all'applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, in relazione alla direttiva 2004/113/CE, con riferimento all'anno 2017.

La Relazione, corredata da grafici e tabelle, è strutturata come segue:

- il primo paragrafo “Attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l'accesso a beni e servizi e loro fornitura” fornisce un quadro generale delle indicazioni comunitarie relativamente alla parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e della loro attuazione all'interno della normativa italiana;
- il secondo paragrafo “Attività svolte dall'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, per promuovere il principio di parità di accesso a beni e servizi e loro

3



MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

*fornitura*” descrive specificamente le attività condotte dal Dipartimento ai sensi dell’articolo 55-novies, comma 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196 e individua alcune aree di interesse che derivano dalle attività realizzate.



MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

## **1. Attuazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l'accesso a beni e servizi e loro fornitura**

### **1.1. La direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004**

*La direttiva 113 approvata il 13 dicembre 2004 dal Consiglio dell'Unione Europea, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l'accesso a beni e servizi e loro fornitura (allegato 1) vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione dei cittadini.*

La lotta alla discriminazione di genere, sia diretta che indiretta, nel settore dei beni e dei servizi costituisce parte integrante del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, che rappresenta un valore fondamentale dell'Unione Europea. La direttiva 113/204/CE ha esteso la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso oltre il tradizionale ambito del mercato del lavoro includendo i settori dell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e mettendo in atto l'obbligo della parità di trattamento nelle transazioni economiche quotidiane che incidono sulla vita delle persone.

La direttiva si applica a beni e servizi remunerati proposti al pubblico al di fuori della sfera privata e familiare e indipendentemente dalle circostanze personali del singolo (fatto salvo il principio di libertà contrattuale e il diritto di scelta del contraente da parte del singolo consumatore). Il servizio non deve essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono e può essere fornito sotto forma di pagamento indiretto, che non riguarda necessariamente il beneficiario del servizio.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i settori dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, i servizi legati all'istruzione e i servizi forniti nell'ambito della sfera privata.



MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento per le Pari Opportunità

È vietato non solo qualsiasi trattamento che sia diverso a causa dell'appartenenza di genere, ma anche qualsiasi incitamento alla discriminazione. Inoltre, viene posta specifica attenzione a contrastare casi di molestie, molestie sessuali nell'ambito dell'accesso e fruizione di beni e servizi e violazioni di trattamento verso le donne utenti dei beni e servizi in gravidanza o donne madri.

Un trattamento differente può essere accettato esclusivamente se giustificato da un obiettivo legittimo quale, ad esempio, la protezione delle vittime di abusi sessuali (nel caso della creazione di case rifugio per le donne), libertà di associazione (nel contesto dell'appartenenza a circoli privati unisex) o di organizzazione di attività sportive unisex.

Inoltre, il principio della parità di trattamento non esclude l'adozione di provvedimenti tesi a prevenire o compensare disparità di genere nel settore dei beni e dei servizi (azioni positive).

Una particolare attenzione è data al settore delle assicurazioni, laddove la direttiva vieta di prendere in considerazione il genere nel calcolo dei premi e delle prestazioni nel caso di contratti assicurativi. La norma si applica senza alcuna deroga, giacché anche quella inizialmente prevista dalla direttiva nei casi in cui il genere fosse fattore determinante nella valutazione del rischio e basato su dati statistici e attuariali rilevanti, nel 2009 è stata dichiarata invalida dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con Sentenza sul caso Test-Achats ed è stata pertanto oggetto di chiarimenti da parte della Commissione con la pubblicazione di "*Linee guida per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE nel settore delle assicurazioni*" (11 gennaio 2012).

### 1.2. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196

L'Italia ha provveduto al recepimento della direttiva con decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196 recante "*Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*" (allegato 2), che ha modificato il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari*



MODULARGO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento per le Pari Opportunità

*opportunità tra uomo e donna*”, inserendo, all’interno del libro III dedicato a “*Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici*”, il titolo II-bis “*Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura*”, che riprende tutti i contenuti della direttiva europea.

Con successivo intervento normativo, l’obbligo della regola unisex senza deroghe nel settore delle assicurazioni per il calcolo di prestazioni e premi individuali è stato introdotto dall’articolo 25, della legge n. 161/2014, che modifica l’articolo 55-quater del decreto legislativo 198/2006 sancendo che “*nei contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni*” (comma 1). La norma stabilisce inoltre che “*in ogni caso, i costi connessi alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali*” (comma 2). Ogni violazione dell’articolo 55-quater si configura come discriminazione di genere e spetta all’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantire che le società di assicurazioni rispettino la norma.

In applicazione della richiesta della Direttiva europea di creare o individuare organismi per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno alla parità di trattamento per ragioni legate al sesso, l’articolo 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ha previsto un Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura.

Ai sensi dell’articolo 55 *novies*, comma 1, l’Ufficio svolge compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, nonché, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso.

Con successivo Decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 è stato stabilito che i compiti deputati al citato Ufficio siano svolti dall’Ufficio per gli interventi in

MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento per le Pari Opportunità

materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.

I compiti assegnati all'Ufficio sono i seguenti:

- a) fornire un'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
- b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
- c) promuovere l'adozione, da parte dei soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti indicati dalla normativa stessa<sup>1</sup>, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
- d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione;
- e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
- f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione dei principi di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
- g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo aprile

<sup>1</sup> Sono comprese in questa dicitura "le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione" (Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, articolo 55-septies, comma 1)



MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento per le Pari Opportunità

2006, n. 198, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevanza statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

### **2. Attività svolte dall'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, per promuovere il principio di parità di accesso a beni e servizi e loro fornitura**

Nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017), l'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportunità ha realizzato le seguenti attività, comprese nei compiti istituzionali relativi all'attuazione della direttiva 2004/113/CE, come di seguito dettagliato.

#### **2.1 Ricognizione e analisi dei settori ad alto rischio di discriminazione nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura**

Per una conoscenza approfondita dei settori ad alto rischio di discriminazione, è stata condotta una ricognizione della documentazione europea e nazionale relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, con la finalità di creare una mappatura dettagliata del tema.

In ambito europeo, il lavoro si è concentrato sulla direttiva 2004/113/CE e sui documenti delle istituzioni comunitarie ad essa correlate<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- Direttiva del Consiglio 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura
- Comunicazione della Commissione COM(2012)225 Un'agenda europea dei consumatori, 22 maggio 2012
- Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE nel settore delle assicurazioni, 11 gennaio 2012
- Relazione COM(2015)190 sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE, 5 maggio 2015
- Documento di lavoro della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE, 13 luglio 2016



MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento per le Pari Opportunità

L'analisi di questo materiale ha portato alla redazione di una scheda ragionata che, cogliendo i contenuti essenziali dei diversi documenti, sintetizza in un quadro omogeneo gli aspetti costitutivi del tema di riferimento, compresi gli elementi di criticità e le raccomandazioni posti in rilievo dalle Istituzioni comunitarie (allegato 3).

Particolarmente interessante si è dimostrato il confronto delle modalità di applicazione della parità di trattamento nell'accesso e fornitura di beni e servizi da parte dei diversi Stati membri dell'Unione Europea, che ha portato, anche in questo caso, alla redazione di una tabella di sintesi (allegato 4) che raccoglie le modalità essenziali di trasposizione della Direttiva nei diversi contesti nazionali, con riferimento ai seguenti aspetti:

- Modalità di trasposizione della Direttiva nella legislazione nazionale
- Applicazione della norma ai beni
- Applicazione della norma ai servizi
- Calcolo unisex dei premi assicurativi (a seguito della Sentenza Test-Achats)
- Applicazione della norma agli ambiti media e intrattenimento
- Applicazione della norma all'ambito istruzione

Grazie a questo confronto, emergono come particolarmente interessanti sia alcuni elementi aggiuntivi delle norme nazionali rispetto alle indicazioni comunitarie (inserimento dell'obbligo di parità di trattamento in riferimento a beni e servizi anche rispetto a media, comunicazione, pubblicità, formazione, istruzione, orientamento professionale; perseguimento della parità di trattamento rispetto non solo al genere, ma anche a etnia, disabilità orientamento sessuale; applicazione dell'obbligo di parità di trattamento per tutti i soggetti pubblici e privati), sia alcuni

- 
- Relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE, 17 febbraio 2017
  - Documento di lavoro della Commissione Europea - DG Giustizia "Country Report Gender Equality. How are EU rules transposed into national law?", 2017
  - Analisi del Servizio Ricerche del Parlamento Europeo "Gender Equal Access to Goods and Services Directive 2004/113/EC. European Implementation Assessment", 2017



MODULARIO  
P. C. N. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

fattori di debolezza ricorrenti nell'applicazione della norma (scarsità di casistica, di prescrizioni e decreti esplicativi su questioni specifiche, di misure preventive o compensative, di letteratura giurisprudenziale, di dibattito e di iniziative di confronto e discussione anche a livello istituzionale).

## **2.2 Interlocuzione con i soggetti pubblici e con gli operatori di settore maggiormente interessati all' applicazione della direttiva 2004/113/CE**

È stata attivata una interlocuzione con gli attori privilegiati che operano o hanno interesse alla parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nello specifico:

- SOGGETTI ISTITUZIONALI, A LIVELLO COMUNITARIO E NAZIONALE, concentrandosi su quelli che operano negli ambiti della parità e pari opportunità tra donne e uomini e del commercio, concorrenza, consumatori, quali:
  - Comitato Economico e Sociale Europeo
    - ✓ Rappresentanza dei consumatori italiani
  - Commissione Europea
    - ✓ Direzione Generale Concorrenza
  - Parlamento Europeo
    - ✓ Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
    - ✓ Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
    - ✓ Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
    - ✓ Commissione per il commercio internazionale
  - Ministero dello Sviluppo Economico
    - ✓ DG Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza, Normativa - Divisione XII – CNCU
    - Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
  - Istituzioni di parità e pari opportunità
    - ✓ Consigliera Nazionale di Parità

MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento per le Pari Opportunità

- ATTORI DEL SETTORE ASSICURATIVO E FINANZIARIO, afferenti a un ambito considerato prioritario dalla normativa europea e già in precedenti occasioni contattati dal Dipartimento pari opportunità rispetto al tema in oggetto, quali:
- ANIA Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici
  - COVIP Commissione di vigilanza sui fondi pensione
  - Ordine Nazionale degli Attuari
  - Consiglio Nazionale degli Attuari
  - AIBA Associazione italiana broker di assicurazione e riassicurazione
  - IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Al fine di raccogliere da tutti questi soggetti non solo dati e informazioni, ma soprattutto opinioni e suggerimenti, il contatto con ciascuno è stato finalizzato alla richiesta di disponibilità per una intervista di approfondimento.

Sono stati contattati tutti i suddetti soggetti (14) e sono state avviate le interviste con coloro con i quali sia già stato possibile un incontro. Al 31/12/2017, sono state realizzate in totale 6 interviste; le rimanenti saranno concluse ed elaborate nel loro insieme nei primi mesi del 2018.

A livello complessivo, si può già segnalare una importante disponibilità da parte degli attori ad affrontare e approfondire i problemi connessi alla parità di trattamento nell'accesso e fornitura di beni e servizi: sia da parte di coloro che operano nel settore assicurativo, finanziario e bancario (settori per i quali la normativa è molto attenta e fornisce quindi una base di riferimento molto precisa), sia da parte dei soggetti istituzionali che si occupano di ambiti afferenti (diritti dei consumatori, parità e pari opportunità) e che sono disponibili a ulteriori approfondimenti e alla ricerca di punti di dialogo.

Pertanto, nel corso del 2018 sarà possibile un ampliamento degli interlocutori e, in questa direzione, è da segnalare la richiesta già avviata dal Dipartimento pari opportunità di una audizione al CNCU Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, inoltrata attraverso la mediazione della DG



MOD. 251



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza, Normativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

## **2.3 Assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi mediante studio del caso e predisposizione di parere**

Nel 2017 sono pervenute attraverso gli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Dipartimento pari opportunità alcune denunce di presunte violazioni del divieto di discriminazione nell'accesso a beni e servizi.

Le denunce riguardano prioritariamente disparità di trattamento tra donne e uomini e, in un caso, disparità tra persone eterosessuali e persone omosessuali.

In alcuni casi, la segnalazione non è configurabile come discriminazione, ma, al contrario, come azione positiva: è il caso di promozioni e riduzioni del prezzo del biglietto del cinema in favore delle utenti donne, o di visite mediche e screening offerte gratuitamente alle donne da alcuni Ospedali in occasione di una "Settimana per la salute delle donne".

È stata, invece, rilevata una possibile discriminazione verso coppie omosessuali a cui sono state negate le agevolazioni invece concesse alle coppie eterosessuali all'ingresso in locali di intrattenimento notturno (sia locali pubblici che circoli e associazioni).

Un altro caso riconoscibile come discriminazione si riferisce al diritto di utilizzo di una tomba di famiglia, che non è stato concesso a una vedova, sulla base di una Delibera comunale secondo cui le donne (diversamente dagli uomini) non possono trasmettere tale diritto né al marito né ai figli.

Le denunce sono state oggetto di analisi e si è provveduto per ciascuna alla redazione di un parere, in riscontro alle persone denuncianti, insieme alla disponibilità ad eventuali approfondimenti.



MODULARIO  
P. C. N. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

## 2.4 Individuazione di aree di indagine e interesse connesse con la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

I dati a disposizione consentono di svolgere alcune considerazioni in merito all'efficacia della normativa concernente la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi di cui al decreto legislativo e s.m.i.

Le stesse istituzioni comunitarie richiamano l'attenzione su alcuni ambiti di applicazione della direttiva 2004/113/CE, in quanto settori sui quali è importante monitorare l'applicazione della parità di trattamento e intervenire con miglioramenti<sup>3</sup>:

<b>SETTORE ASSICURATIVO, BANCARIO, FINANZIARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione di regimi di assicurazione medica per le donne in gravidanza o maternità</li> <li>• Estensione della norma unisex ai sistemi pensionistici professionali</li> <li>• Protezione dei diritti e del benessere delle gestanti</li> <li>• Accesso ai servizi finanziari in caso di pianificazione della maternità, gravidanza, maternità</li> </ul>
<b>FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso delle donne ai finanziamenti</li> <li>• Possibilità per le donne di crearsi una storia creditizia ed esperienza di gestione</li> <li>• Accesso al capitale per freelance e PMI</li> <li>• Definizione delle modalità di concessione dei prestiti, profili di rischio</li> <li>• Incoraggiamento e sostegno alle donne nella scelta della carriera imprenditoriale</li> </ul>
<b>TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrasto e prevenzione di abusi e molestie su donne e/o persone omosessuali o transessuali</li> <li>• Rimozione delle barriere nell'accesso per madri o padri con bambini piccoli</li> </ul>
<b>SPAZI PUBBLICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza e fruibilità di spazi dedicati alla cura (cambio, allattamento, ecc.)</li> <li>• Presenza e fruibilità di una rete di servizi pubblici a sostegno della maternità (asili nido, servizi pre/post-scolastici)</li> </ul>
<b>SERVIZI SANITARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso e fruibilità di servizi sanitari pubblici gratuiti</li> </ul>
<b>ECONOMIA COLLABORATIVA (SHARING ECONOMY)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parità di accesso e di fruizione dei servizi</li> <li>• Prevenzione delle molestie e procedure di denuncia di abusi</li> <li>• Responsabilità dei fornitori di servizi</li> </ul>
<b>TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limiti e condizioni di trattamento differenziale</li> <li>• Azioni positive</li> <li>• Regole per le strutture unisex</li> </ul>

<sup>3</sup> Fonte: Relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE, 17 febbraio 2017



MODULARIO  
P. C. M. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Partendo da queste indicazioni, in questa sede può essere utile richiamare alcuni dati relativi a quegli ambiti che sono di competenza del Dipartimento pari opportunità e che, quindi, nell'annualità di riferimento della presente relazione sono stati oggetto di intervento.

## - FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE E ACCESSO AL CREDITO

Le donne imprenditrici e libere professioniste possono accedere alla garanzia della Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità del Fondo di Garanzia per le PMI, ossia alla garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi dal settore bancario.

Le donne possono, inoltre, godere delle opportunità derivanti dal Protocollo d'intesa stipulato dal Dipartimento per le pari opportunità con il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e varie Associazioni di categoria, che prevede un piano di interventi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome.

Al 31 dicembre 2017, hanno aderito al Protocollo 37 banche, pari a circa 10.256 sportelli (il 35% degli sportelli del settore), con un plafond complessivamente stanziato di circa 1 miliardo e 500 milioni di euro per le imprese femminili e le lavoratrici autonome.

Nel periodo dal 14 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, per quanto riguarda la garanzia della Sezione speciale - dal 2015 estesa anche alle professioniste - i dati trasmessi dal Gestore del Fondo confermano il successo dell'iniziativa, tanto che risultano ammesse a valere sulla Sezione speciale 16.170 operazioni (di cui 7.125 riferite a imprese start-up), per un ammontare di finanziamenti accolti pari a € 1,2 miliardi e un importo garantito complessivo pari a € 806,8 milioni.

Il dato è molto importante, se si considera che l'imprenditoria femminile rappresenta una realtà di 1.331.367 aziende, pari al 21,86% dell'intera realtà imprenditoriale italiana.

Le società di capitali condotte da donne, inoltre, sono aumentate di quasi il 17% nel 2017 rispetto a tre anni prima arrivando a rappresentare oltre il 21% delle imprese femminili, mentre le





MOD. 251



# Presidente del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

società di persone e le imprese individuali si stanno progressivamente riducendo. (fonte: Osservatorio imprenditoria femminile di Unioncamere – InfoCamere).

## - SPAZI PUBBLICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PER LA CURA

L'emergere di nuovi bisogni sociali e le trasformazioni degli ultimi anni hanno determinato nuovi scenari nell'organizzazione familiare e nella conciliazione tra vita e lavoro: in questo quadro, rivestono un ruolo cruciale i servizi a sostegno della genitorialità e il loro utilizzo è sempre più importante per l'effettiva parità di genere e l'equa condivisione delle responsabilità genitoriali.

Nel corso degli ultimi anni, si è assistito a un generale incremento dell'offerta di servizi di conciliazione tra lavoro e famiglia, e in particolare, di asili nido e di altri servizi socio-educativi: dati ISTAT pubblicati a dicembre 2017 e relativi all'anno educativo 2014/15 parlano di 13.262 unità che offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia (0-36 mesi), per il 36% pubblico e il 64% privato. Prevalgono nettamente i nidi o micro-nidi, che rappresentano l'80,5% dei posti disponibili sull'intero territorio nazionale; il 10,5% è costituito dalle sezioni primavera (che accolgono bambini di 24-36 mesi all'interno delle scuole dell'infanzia), mentre i cosiddetti "servizi integrativi per la prima infanzia" (nidi in contesto domiciliare, spazi gioco e centri per bambini e genitori) contribuiscono con un 9% all'offerta complessiva.

I posti disponibili, in tutto 357.786, coprono il 22,8% del potenziale bacino di utenza (i bambini sotto i 3 anni residenti in Italia) in lieve aumento rispetto al 22,5% del 2014, ma ancora lontano rispetto alla quota di 33 posti per 100 bambini che l'Unione Europea ha fissato come obiettivo strategico per promuovere la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e migliorare la conciliazione della vita familiare e lavorativa.

A livello territoriale, l'offerta di servizi si differenzia molto fra il Centro-Nord e il Mezzogiorno: al Nord-Est e al Centro si hanno mediamente 30 posti per 100 bambini, al Nord-Ovest 27, al Sud 10 e nelle Isole 14.



MODULARIO  
P. C. M. 198


MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

FIGURA 1. POSTI PUBBLICI E PRIVATI NEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER 100 BAMBINI DI 0-2 ANNI, PER REGIONE. Anno educativo 2014/2015



Rispetto alle Amministrazioni Pubbliche centrali, secondo una rilevazione condotta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con i Centri di responsabilità dei ministeri, nel 2016 solo alcune di esse hanno intrapreso iniziative di telelavoro, voucher di conciliazione e altre forme di lavoro flessibile, mentre la maggior parte ha offerto ai figli del personale dipendente servizi quali asilo nido e centri estivi e/o di dopo scuola.

Il ricorso agli asili nido è stato registrato in misura consistente tra il personale del Ministero della difesa (140 donne e 2.225 uomini) e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (59 donne e 148 uomini) e l'utenza che ne fa richiesta riflette la composizione del personale ministeriale prevalentemente maschile. Per gli altri Ministeri l'utenza degli asili nido è più contenuta e il ricorso al servizio caratterizza principalmente le madri.

Di recente la Ragioneria generale dello Stato, in occasione della pubblicazione del Bilancio di genere per l'esercizio finanziario 2016 – Relazione al Parlamento, ha pubblicato della

MODULARIO  
P. C. N. 198

MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

documentazione relativa alle spese sostenute per asili nido per i propri dipendenti. Di seguito uno specchio riepilogativo:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Presenza di asilo nido per il personale	
	SÌ	NO
Presidenza del Consiglio dei Ministri		
Ministero dell'Economia e delle Finanze		
Ministero dello Sviluppo Economico		
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
Ministero della Giustizia		
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale		
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca		
Ministero dell'Interno		
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare		
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
Ministero della Difesa		
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali		
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo		
Ministero della Salute		

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Insieme a questi elementi, guardando agli ambiti di applicazione della direttiva 2004/113/CE, emergono importanti sollecitazioni, nella prospettiva di una sempre maggiore attenzione alle esigenze e quindi a possibili “obiettivi di miglioramento” dell'intervento pubblico a favore del benessere della popolazione.

In particolare, si può in questa sede citare la fruizione del trasporto pubblico, rispetto al quale i dati mostrano importanti differenze riferite sia all'appartenenza di genere che all'età delle persone che utilizzano abitualmente i mezzi pubblici. Tali differenze sono certamente imputabili a molti fattori, ma è importante osservare come le donne siano mediamente più soddisfatte nelle due fasce delle giovani (25-34 anni) e delle cosiddette “giovani anziane” (65-74 anni). Una minore soddisfazione nelle fasce dell'età adulta può suggerire anche difficoltà nella gestione di un utilizzo del mezzo pubblico che spesso è fatta dalla donna non da sola, ma insieme al figlio/a o a più figli/e piccoli, oppure in accompagnamento di persona disabile o anziana.



MODULARIO  
P. C. M. 198


MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

PERCENTUALE DI UTENTI CHE HANNO ESPRESSO UN VOTO UGUALE O SUPERIORE A 8  
PER TUTTI I MEZZI CHE UTILIZZANO ABITUALMENTE (PIÙ VOLTE A SETTIMANA), 2016



Fonte: ISTAT, *Aspetti della vita quotidiana*

Un ulteriore elemento di particolare rilevanza in una dimensione di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi è sicuramente connesso alla dimensione della sicurezza, rispetto alla quale esiste una netta differenza di percezione da parte femminile e maschile.

MODULARIO  
P. C. M. 198


MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento per le Pari Opportunità

PERSONE DI 14 ANNI E PIÙ CHE SI SENTONO SICURE CAMMINANDO AL BUIO DA SOLE NELLA  
ZONA IN CUI VIVONO, 2016



Fonte: ISTAT, Indagine sulla sicurezza dei cittadini

Il dato è molto importante, proprio per la conseguente opportunità da parte di donne e uomini di partecipare alla vita sociale, che, infatti, è mediamente inferiore per la componente femminile, in tutte le fasce di età, con conseguente minore soddisfazione da parte delle donne rispetto al proprio tempo libero (secondo le indagini ISTAT sulla vita quotidiana dichiarano soddisfatte 54,7 donne su 100, rispetto al 68,7% degli uomini).

MODULARIO  
P. C. M. 198


MOD. 251



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

PERSONE DI 14 ANNI E PIÙ CHE NEGLI ULTIMI 12 MESI HANNO  
HANNO SVOLTO ALMENO UNA ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE  
SOCIALE, 2016



Fonte: ISTAT, *Aspetti della vita quotidiana*

Sono molteplici le concause di questa situazione e, in riferimento all'accesso a prodotti e servizi, è importante annoverare non solo insieme le già citate condizioni di sicurezza personale, ma anche l'indice di asimmetria nel lavoro familiare che grava maggiormente sulla componente femminile (nel periodo 2013-2014, per una quota di 67,3 punti percentuali nelle coppie con figli e del 65,8 in quelle senza figli, secondo l'Indagine sull'uso del tempo ISTAT), nonché più precarie condizioni economiche per le donne, che, nel 2016, portano a 21,4% le donne a rischio di povertà, rispetto a 19,9% maschile (fonte: ISTAT, Indagine Eu-Silc - Statistics on Income and Living Conditions).

ALLEGATO 1

21.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/37

**DIRETTIVA 2004/113/CE DEL CONSIGLIO****del 13 dicembre 2004****che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

(3) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione.

vista la proposta della Commissione.

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

(4) La parità tra gli uomini e le donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(3)</sup>,

(5) La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige parimenti che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in ogni campo d'azione.

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(6) La Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre una direttiva sulla discriminazione basata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro, nella comunicazione sull'Agenda per la politica sociale. Tale proposta è del tutto coerente con la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)<sup>(4)</sup> che investe tutte le politiche comunitarie ed è intesa a promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne adeguando tali politiche e attuando misure concrete per migliorare la condizione delle donne e degli uomini nella società.

(2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti

(7) Il Consiglio europeo, nel vertice di Nizza del 7 e 9 dicembre 2000, ha invitato la Commissione a rafforzare i diritti in materia di parità adottando una proposta di direttiva per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dall'occupazione e dall'attività professionale.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> GU C 241 del 28.9.2004, pag. 44.<sup>(3)</sup> GU C 121 del 30.4.2004, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

L 373/38

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.12.2004

- (8) La Comunità ha adottato una serie di strumenti giuridici per prevenire e combattere la discriminazione basata sul sesso nel mercato del lavoro. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione.
- (9) Anche in settori al di fuori del mercato del lavoro hanno luogo discriminazioni basate sul sesso comprese molestie e molestie sessuali. Tali discriminazioni possono essere altrettanto nocive, in quanto ostacolano la piena integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale.
- (10) I problemi sono particolarmente evidenti per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi. Occorre pertanto prevenire ed eliminare la discriminazione fondata sul sesso in questo settore. Come per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<sup>(1)</sup>, questo obiettivo può essere raggiunto più efficacemente mediante una normativa comunitaria.
- (11) Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 di tale trattato.
- (12) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Sussiste discriminazione diretta unicamente quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra persona in una situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze tra uomini e donne nella prestazione di servizi sanitari, risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi, non riguardano situazioni paragonabili e non costituiscono pertanto una discriminazione.
- (13) Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono beni e servizi che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. Non dovrebbe applicarsi al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, né all'istruzione pubblica o privata.
- (14) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La persona che fornisce beni o servizi può avere vari motivi soggettivi per la scelta del contraente. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona, la presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente.
- (15) Sono già in vigore una serie di strumenti giuridici ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini nelle questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti tali settori. Lo stesso criterio si applica alle attività di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti giuridici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie e non collegate a un rapporto di lavoro.
- (16) Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisce alloggio in una parte della sua abitazione) la promozione della parità dei sessi o degli interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi di volontariato per persone dello stesso sesso), la libertà d'associazione (nel quadro dell'appartenenza a circoli privati aperti a persone dello stesso sesso) e l'organizzazione di attività sportive (ad esempio eventi sportivi limitati a partecipanti dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero tuttavia essere appropriate e necessarie, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
- (17) Il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi non implica che essi debbano essere sempre forniti a uomini e donne su base comune, purché la fornitura non sia più favorevole alle persone di un sesso.
- (18) Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi si utilizzano comunemente fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Per garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco adeguamento del mercato questa norma dovrebbe applicarsi solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

21.12.2004



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/39

- (19) Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva.
- (20) Un trattamento meno favorevole delle donne a motivo della gravidanza e della maternità dovrebbe essere considerato una forma di discriminazione diretta fondata sul sesso ed è pertanto vietato nel settore assicurativo e dei servizi finanziari connessi. I costi inerenti ai rischi collegati alla gravidanza e alla maternità non sono pertanto addossati ai membri di un solo sesso.
- (21) Le vittime di discriminazioni a causa del sesso dovrebbero disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
- (22) Le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adeguate quando vi sia una presunzione di discriminazione e per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento; l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.
- (23) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata tutela giuridica contro le ritorsioni.
- (24) Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri, dovrebbero incoraggiare il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
- (25) La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento.
- (26) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.
- (28) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario istituendo un quadro giuridico comune, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) Conformemente all'articolo 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»<sup>(1)</sup> gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.



L. 373/40

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.12.2004

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

## Scopo

Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

## Articolo 2

## Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione paragonabile;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
- c) le molestie sussistono quando si manifesta un comportamento non desiderato e determinato dal sesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
- d) la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

## Articolo 3

## Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono

beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito.

2. La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.

3. La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità né all'istruzione.

4. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari.

## Articolo 4

## Principio della parità di trattamento

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che:

- a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;
- b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.

3. Le molestie e le molestie sessuali ai sensi della presente direttiva sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tale comportamento da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.

4. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è considerato una discriminazione ai sensi della presente direttiva.

5. La presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.



21.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 373/41

## Articolo 5

**Fattori attuariali**

1. Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.
3. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.

Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi al presente paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere dal 21 dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione.

## Articolo 6

**Azione positiva**

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

## Articolo 7

**Prescrizioni minime**

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro le discriminazioni già previsto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

## CAPO II

**MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE**

## Articolo 8

**Difesa dei diritti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, a procedure giudiziarie e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o risarcimento non può essere a priori limitato da un tetto massimo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa, con la sua approvazione, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

## Articolo 9

**Onere della prova**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.



L 373/42

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.12.2004

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di onere della prova più favorevoli all'attore.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle procedure promosse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 a procedure in cui l'istruzione dei fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza competente.

#### Articolo 10

##### Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

#### Articolo 11

##### Dialogo con le parti interessate

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

#### CAPO III

### ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo ed il sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e adottano le disposizioni necessarie. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze:

a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, fornire alle vittime di discriminazione un'as-

sistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

b) condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

#### CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 13

##### Conformità alla direttiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:

a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

b) le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio della parità di trattamento siano, o possano essere dichiarate, nulle oppure siano modificate.

#### Articolo 14

##### Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni, che possono includere il pagamento di indennizzi alle vittime, sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 dicembre 2007 e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.

#### Articolo 15

##### Diffusione di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.



21.12.2004



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 373/43

**Articolo 16****Relazioni**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni.

La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 4 per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

**Articolo 17****Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o essere corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

**Articolo 18****Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**Articolo 19****Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT



ALLEGATO 2

\*\*\* NORMATTIVA - Stampa \*\*\*

Page 1 of 6

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 196

Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Vigente al: 22-2-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, del Consiglio, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 1, 3 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna

1. Dopo il titolo II del libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' aggiunto il seguente:

"Titolo II 2-bis

PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO  
A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA

Capo I

Nozioni di discriminazione e divieto di discriminazione

Art. 55-bis.

Nozioni di discriminazione

1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, quando, a causa del suo sesso, una persona ((e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona)) in una situazione analoga.

2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di un determinato



\*\*\* **NORMATTIVA - Stampa** \*\*\*

sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalita' legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalita' siano appropriati e necessari.

3. Ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternita' costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo.

4. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignita' di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

5. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati con connotazioni sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignita' di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

6. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso e' considerato una discriminazione, ai sensi del presente titolo.

7. Non costituiscono discriminazione, ai sensi del presente titolo, le differenze di trattamento nella fornitura di beni e servizi destinati esclusivamente o principalmente a persone di un solo sesso, qualora siano giustificate da finalita' legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari.

## Art. 55-ter.

## Divieto di discriminazione

1. E' vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 le seguenti aree:

- a) impiego e occupazione, anche nell'ambito del lavoro autonomo nella misura in cui sia applicabile una diversa disciplina;
- b) contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicita';
- c) istruzione pubblica e privata.

4. Resta impregiudicata la liberta' contrattuale delle parti, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.

5. Sono impregiudicate le disposizioni piu' favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternita'.

6. Il rifiuto delle molestie e delle molestie sessuali da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire fondamento per una decisione che interessi la medesima persona.

7. E' altresì vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.

## Art. 55-quater.

Parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi



\*\*\* NORMATTIVA - Stampa \*\*\*

Page 3 of 6

assicurativi e altri servizi finanziari

1. Nei contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non puo' determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
2. Sono consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti e accurati. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternita' non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) esercita i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie, al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite ai sensi del comma 2, abbiano a fondamento dati attuariali e statistici affidabili. Il medesimo Istituto provvede a raccogliere, pubblicare ed aggiornare i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente all'Ufficio di cui all'articolo 55-novies.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter.
5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo provvede allo svolgimento delle attivita' previste al comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Capo II

Tutela giudiziaria dei diritti in materia di accesso  
a beni e servizi e loro fornitura

Art. 55-quinquies.

Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

1. In caso di violazione ai divieti di cui all'articolo 55-ter, il giudice puo', su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice puo' ordinare al convenuto di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentito il ricorrente nel caso di ricorso presentato ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 2.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo di domicilio dell'istante che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. La domanda puo' essere proposta anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, salvi gli effetti della prescrizione.
3. Il presidente del Tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il giudice provvede con ordinanza, immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.
5. Nei casi di urgenza il giudice provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore

<http://www.normattiva.it/do/atto/export>

22/02/2018

\*\*\* **NORMATIVA - Stampa** \*\*\*

a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro l'ordinanza del giudice e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, di cui non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento, nel termine di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio, il giudice puo' altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno, dei comportamenti di cui all'articolo 55-ter, comma 7.

8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice da' immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.

**Art. 55-sexies.****Onere della prova**

1. Quando il ricorrente, anche nei casi di cui all'articolo 55-septies, deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, spetta al convenuto l'onere di provare che non vi e' stata la violazione del medesimo divieto.

**Art. 55-septies.****Legittimazione ad agire di associazioni ed enti**

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 55-quinquies in forza di delega rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.

2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano individuabili in modo immediato e diretto i soggetti lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle associazioni o gli enti rappresentativi dell'interesse leso di cui al comma 1.

**Capo III****Promozione della parita' di trattamento****Art. 55-octies.**

**Promozione del principio di parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura**

1. Al fine di promuovere il principio della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i



\*\*\* **NORMATIVA - Stampa** \*\*\*

Page 5 of 6

diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.

## Art. 55-novies.

Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato ai sensi del comma 4. Tale ufficio svolge, in modo autonomo e imparziale, nel predetto ambito, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso.

2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire un'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 55-septies, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-septies, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'Ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è individuato, nell'ambito di quelli esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Ufficio

## \*\*\* NORMATTIVA - Stampa \*\*\*

di cui al comma 1.

5. L'Ufficio puo' avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento, nonche' di esperti e consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente normativa.

6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

Art. 55-decies.

Relazione alla Commissione europea

1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e pari opportunita', trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente titolo."

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche europee

Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita'

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Mastella, Ministro della giustizia

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Mastella



ALLEGATO 3

**INDICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA  
RELATIVAMENTE ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO  
NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA**

NORMA DI RIFERIMENTO	Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che applica il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, GUUE L373, 21/12/2004
ENTRATA IN VIGORE	21.12.2004
RECEPIMENTO	entro il 21.12.2007 <i>È stata recepita negli ordinamenti nazionali di tutti i 28 Stati membri</i>
SCOPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi, nel pubblico e nel privato</li> <li>• rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento tra uomini e donne</li> </ul>
CAMPO DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beni e servizi <ul style="list-style-type: none"> <li>- a disposizione del pubblico</li> <li>- compresi quelli erogati dagli organismi pubblici</li> <li>- al di fuori della sfera privata e familiare</li> <li>- indipendentemente dalle circostanze personali del destinatario del servizio</li> </ul> </li> <li>• servizi forniti in cambio di remunerazione</li> </ul> <i>Non è pregiudicata la libertà di scelta del contraente, purché non basata sul sesso della persona</i>
AMBITI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impiego e occupazione</li> <li>• contenuto dei mezzi di comunicazione</li> <li>• pubblicità</li> <li>• istruzione</li> </ul>
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi</li> <li>• servizi finanziari</li> </ul>
DIVIETI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni discriminazione diretta fondata sul sesso</li> <li>• ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità</li> <li>• molestie, molestie sessuali</li> <li>• eventuale ordine di discriminare</li> </ul> <i>Il principio si applica anche alle discriminazioni che hanno origine dal cambiamento di sesso.</i>
DIFFERENZE DI TRATTAMENTO NON PRECLUSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se giustificate da una finalità legittima</li> <li>• se i mezzi utilizzati sono appropriati e necessari</li> </ul> <i>Dopo la Sentenza Test-Achats della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (01/03/2011), la regola unisex deve essere applicata senza deroghe nel settore delle assicurazioni ai contratti per il calcolo di prestazioni e premi individuali (dal 21/12/2012). Gli Stati membri l'hanno applicata anche ai regimi pensionistici professionali (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Lettonia, Svezia).</i>
ESEMPI DI DIFFERENZE DI TRATTAMENTO NON PRECLUSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• protezione delle vittime di abusi sessuali (per es. creazione di case rifugio per le donne)</li> <li>• rispetto della intimità privata e del senso del decoro</li> <li>• promozione della parità o degli interessi di donne e uomini (es. organismi di volontariato unisex)</li> <li>• libertà di associazione (per es. circoli privati unisex)</li> <li>• libertà di organizzazione di attività sportive unisex</li> </ul>
AZIONI POSITIVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• possibili misure specifiche per evitare o compensare svantaggi legati al sesso</li> </ul>
DIFESA DEI DIRITTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso a procedure giudiziarie, amministrative, di conciliazione</li> <li>• previsione di misure a effettivo indennizzo o risarcimento (dissuasivo, appropriato, non limitato da un tetto massimo)</li> <li>• onere della prova a carico del convenuto</li> <li>• in caso violazione del principio della parità di trattamento, messa in atto sanzioni a livello nazionale</li> </ul>
ORGANISMI DEPUTATI A LIVELLO NAZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazioni</li> <li>• Organizzazioni</li> <li>• Persone giuridiche con legittimo interesse</li> </ul> <i>Un ruolo fondamentale è riconosciuto alle autorità e agli organismi per la parità e le pari opportunità, soprattutto in funzione della protezione delle vittime.</i>
AZIONI ATTIVABILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative per il pronto o a sostegno della</li> </ul>



DAGLI ORGANISMI DEPUTATI	<p>persona lesa</p> <p>Uno o più enti promuovono e controllano la parità di trattamento con responsabilità di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• offrire assistenza individuale alle vittime</li> <li>• portare avanti studi autonomi</li> <li>• pubblicare relazioni e rilasciare raccomandazioni</li> </ul>
ELEMENTI DI CRITICITÀ EVIDENZIATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di beni e servizi</li> <li>• giustificazioni generiche e talvolta poco chiare di trattamenti non paritari, con ampi margini di giustificazione di trattamenti iniqui, sulla base delle deroghe</li> <li>• inadeguata tutela delle donne nella fornitura di servizi in caso di gravidanza o maternità</li> <li>• una scarsa consapevolezza, da parte dei responsabili politici, dei prestatori di servizi in merito ai diritti e alle tutele sanciti dalla Direttiva</li> <li>• la mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini riguardo alla direttiva e alle misure che essa prevede, con conseguente scarso numero di denunce concernenti casi di discriminazione di genere</li> <li>• portata insufficiente del diritto all'indennizzo (per es. in caso di danni immateriali)</li> <li>• in caso di molestie, quando l'autore sia soggetto terzo rispetto al fornitore del bene o servizio (per es. nelle piattaforme di comunicazione su internet)</li> <li>• limitato utilizzo e difficile individuazione di azioni positive (la Corte Europea non si è ancora pronunciata sulla nozione di azione positiva al di fuori dell'accesso all'occupazione)</li> </ul>
RACCOMANDAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel vietare la discriminazione è importante rispettare altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione;</li> <li>• la realizzazione del pieno potenziale della direttiva dipende da un'integrazione di genere efficiente e coerente in tutti i settori pertinenti a cui si applica tale direttiva;</li> <li>• il lavoro della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità è cruciale per migliorare l'attuazione della normativa sulla parità di trattamento e coordinare la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche fra enti nazionali per le pari opportunità in tutta l'UE;</li> <li>• gli organismi nazionali per la parità debbono avere un livello sufficiente di competenze e indipendenza conformemente alle disposizioni della direttiva e al diritto nazionale, nonché le risorse necessarie per portare a termine in modo efficace i loro compiti;</li> <li>• la Commissione, gli Stati membri e gli organismi per la parità, possibilmente in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori, dovrebbero accrescere la consapevolezza sia dei prestatori di servizi sia degli utenti in merito alle disposizioni della Direttiva, al fine di attuare il principio di parità di trattamento in tale settore e di ridurre il numero di violazioni della Direttiva che non sono denunciate;</li> <li>• gli Stati membri sono invitati a migliorare la raccolta di dati specifici, complessivi e paragonabili relativi alle molestie, anche sessuali, nel campo della parità di accesso a beni e servizi, allo scopo di distinguere i motivi di discriminazione;</li> <li>• da parte degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiato il dialogo con le parti interessate che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura</li> </ul>
FONTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che applica il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, GUUE L373, 21/12/2004</li> <li>- Comunicazione della Commissione COM(2012)225 Un'agenda europea dei consumatori, 22 maggio 2012</li> <li>- Linee direttrici per l'applicazione della Direttiva 2004/113/CE nel settore delle assicurazioni, 11 gennaio 2012</li> <li>- Relazione COM(2015)190 sull'applicazione della Direttiva 2004/113/CE, 5 maggio 2015</li> <li>- Documento di lavoro della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo sull'applicazione della Direttiva 2004/113/CE, 13 luglio 2016</li> <li>- Relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo sull'applicazione della Direttiva 2004/113/CE, 17 febbraio 2017</li> </ul>



## ALLEGATO 4

**APPLICAZIONE NEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA**  
(attuazione della Direttiva 2004/113/CE)

Paese	Cops-out approach	Copertura dei beni	Copertura dei servizi	Calcolo unisex delle assicurazioni Test-Achats	Media e pubblicità	Istruzione	Note
Austria	SI	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Belgio	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Bulgaria	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	Il principio di non discriminazione si applica all'educazione e sulla base della parità di genere, anche ai media e alla pubblicità.
Croazia	SI	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	L'ambito di applicazione della normativa non è chiaro.
Cipro	SI	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Danimarca	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Estonia	NO	IN PARTE	IN PARTE	NO	NON CHIARO	NON CHIARO	Accetta eccezioni e differenze in trattamenti di persone a causa del loro sesso.
Finlandia	NO	SI	SI	PARZIALMENTE	NON CHIARO	NON CHIARO	Poche eccezioni dalle assicurazioni unisex.
Francia	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	La legge permette l'organizzazione di scuole non miste.
Germania	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	Sono previsti solo contratti stipulati in base al diritto civile e "contratti solitivi".
Grecia	SI	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	Il divieto di molestie sessuali è limitato all'area lavorativa.
Irlanda	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Italia	SI	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Lettonia	NO	IN PARTE	IN PARTE	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	La legge non copre i beni come servizi offerti pubblicamente da persone fisiche al di fuori delle attività commerciali.
Lituania	NO	IN PARTE	IN PARTE	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	Le associazioni non profit non sono coperte dalla norma.
Lussemburgo	NO	IN PARTE	IN PARTE	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	La legge di attuazione non chiarisce se l'accesso alle merci come servizi sia pienamente coperto.
Malta	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	Le assicurazioni su vita, incidenti e malattie permettono la discriminazione di genere.
Paesi Bassi	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	Permette eccezioni in campo educativo.
Polonia	SI	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Portogallo	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	La legge copre anche le "strutture".
Regno Unito	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Repubblica Ceca	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	C'è un'applicazione limitata della Direttiva: essa infatti, non è coerente con altre normative Romane che eccedono il campo di applicazione della Direttiva.
Romania	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Slovacchia	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	I termini prodotti e servizi non sono definiti.
Slovenia	NO	SI	SI	NO	NON CHIARO	NON CHIARO	Sono presenti 2 disposizioni specifiche per proteggere le donne in gravidanza e le donne in congedo di maternità.
Spagna	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	
Svezia	NO	SI	SI	SI	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	La norma non è specifica.
Ungheria	NO	SI	SI	NO	LEGGE NAZIONALE	LEGGE NAZIONALE	

